



LETTERA DI INTENTI

TRA LE SOTTOSCRITTE PARTI

Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali con sede in Roma, Via del Viminale n. 43, nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, D.ssa Edda Samory, nella sua qualità di Presidente (di seguito, per brevità, "CNOAS")

- da una parte -

E

Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno (S.S.A.I.), con sede in Roma, Via Veientana n. 386, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, Prefetto Giulio Cazzella, nella sua qualità di Direttore (di seguito, per brevità, "SSAI")

- dall'altra parte -

PREMESSO CHE

- l'Assistente Sociale è figura professionale regolamentata ai sensi della L. 23 marzo 1993 n. 84, e che l'iscrizione all'Albo è requisito necessario per l'esercizio della professione sia in ambito privato che nel pubblico impiego, così come recepito dall'Ordinamento Professionale del vigente CCNI del personale dell'Amministrazione dell'Interno;

- nell'attuazione dei programmi delle attività formative per il personale, le Amministrazioni si avvalgono della collaborazione delle Agenzie per la Formazione, degli Istituti, delle Scuole di formazione esistenti presso le stesse, delle Università e di altri soggetti pubblici e società private specializzate nel settore, ai sensi dell'art. 25, comma 5 del CCNL 2006-2009;

- la S.S.A.I. è istituto di alta cultura e formazione istituita nel 1980, che opera in conformità alle direttive ed ai criteri generali stabiliti dal Ministro dell'Interno e provvede alla formazione, qualificazione, aggiornamento didattico e culturale del personale del Ministero dell'Interno e di altre Amministrazioni pubbliche nazionali ed estere anche in partenariato con istituzioni pubbliche e private, italiane ed estere;

VISTO

- il “Regolamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali e degli Assistenti Sociali Specialisti” emanato in data 24/10/2009 dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali (CNOAS) e le “Linee Guida Operative per la sperimentazione della formazione continua degli Assistenti Sociali” adottate dal CNOAS in data 8 aprile 2010, nell’ambito delle proprie funzioni di tutela del corretto esercizio della professione e di garanzia della competenza e della professionalità dei propri iscritti;

- l’art. 25, comma 4, del CCNL del personale del Comparto Ministeri quadriennio 2006-2009 e l’art. 11, comma 5, del CCNI del personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno in materia di formazione obbligatoria;

- l’art. 1 “formazione per l’anno 2011 e per il triennio 2011-2013” dell’accordo in materia di formazione per il personale dell’Amministrazione civile dell’Interno appartenente al “comparto Ministeri” e, particolarmente, il secondo comma, secondo cui “Nell’ambito delle risorse annualmente destinate alla formazione per il personale non dirigente, la somma corrispondente al 10% delle spese di missione sarà destinata al mantenimento e/o miglioramento delle specifiche professionalità del personale con particolari qualificazioni (linguistiche, sociologiche, informatiche), con priorità, nell’anno 2011, per il personale con qualificazione sociologica” intendendosi riferibile alla specificità con la quale vengono identificati i funzionari Assistenti Sociali;

CONSIDERATA

- la necessità di razionalizzare ed ottimizzare l’impiego delle risorse economiche destinate alle attività di formazione per il personale dell’Amministrazione civile dell’Interno con qualificazioni sociologiche;

PREMESSO INOLTRE

- CHE il CNOAS ha il compito di promuovere ed indirizzare lo svolgimento della formazione continua professionale degli assistenti sociali, e che in tale ambito ed a tal fine è preposto alla validazione delle agenzie formative e dei professionisti formatori, sulla base dei requisiti specificati nel succitato Regolamento;

- CHE il CNOAS riconosce e considera idonei al conseguimento del credito gli eventi formativi:

- 1) promossi ed organizzati dai Consigli Regionali dell’Ordine (CROAS) e dal CNOAS;
- 2) organizzati da altri soggetti preventivamente accreditati dall’Ordine stesso;

- CHE i singoli CROAS predispongono, anche di concerto tra loro, entro il 31 ottobre di ogni anno un piano dell'offerta formativa che intendono proporre nel corso dell'anno successivo indicando i crediti formativi attribuiti per la partecipazione a ciascun evento;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

La SSAI svolge le attività di formazione continua professionale, a livello centrale e decentrato, per gli assistenti sociali incardinati nel ruolo del personale contrattualizzato dell'Amministrazione civile dell'Interno nell'ambito delle risorse e delle pianificazioni concordate con le organizzazioni sindacali a norma dell'art. 4, comma 3, lett.A, del CCNL 16 febbraio 1999, recepito dall'art.25, comma 1, del CCNL 14 settembre 2007, secondo le linee guida definite d'intesa con il CNOAS.

A tal fine la SSAI è soggetto accreditato alla realizzazione di proposte formative nell'ambito della formazione continua professionale per gli assistenti sociali, sulla base del fabbisogno formativo rilevato.

Sono formatori accreditati, per le attività formative a livello decentrato, finalizzate ad implementare le specifiche competenze professionali richieste dall'Amministrazione dell'Interno, gli assistenti sociali a questa appartenenti ed inseriti nell'albo formatori della SSAI.

Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e con la programmazione didattica generale, la SSAI realizza attività formative mirate all'ambito operativo ed alla specifica attività professionale del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno con qualifica di assistente sociale, sia in sede centrale che decentrata, nonché, in collaborazione con il CNOAS o i CROAS, attività di formazione inerenti alle competenze ed ai contenuti deontologici e metodologici della professione.

Allo scopo di favorire il conseguimento dei crediti formativi richiesti dall'Ordine degli Assistenti Sociali, la SSAI riconosce - quali attività formative inerenti al servizio - le attività di formazione somministrate, al medesimo fine, dagli organi dell'Ordine o da altri organismi qualificati ed accreditati, senza oneri aggiuntivi per la Scuola e per il bilancio dello Stato.

ART. 2

La S.S.A.I. ed il CNOAS. si impegnano ad instaurare un rapporto continuativo di collaborazione finalizzato:

- a sviluppare occasioni e progetti di cooperazione per realizzare iniziative didattiche ovvero convegnistiche in comune;

- all'impiego, a condizioni vantaggiose, di servizi e quant'altro sviluppato dalle parti o tramite esse disponibili.

ART. 3

Nell'ambito dell'autonomia di ciascuna delle due Parti, le stesse convengono di precisare, di volta in volta, i rispettivi impegni, definendo gli aspetti organizzativi, gestionali, finanziari e quant'altro necessario per la ottimale realizzazione delle singole iniziative e delle attività comuni concordate.


ART. 4

La presente Convenzione si intende stipulata a titolo gratuito ed entra in vigore alla data della sua sottoscrizione. Avrà la durata di n.2 (due) anni e potrà essere prorogata. Ciascuna delle Parti potrà comunque recedere in qualunque momento dall'accordo, per mezzo di comunicazione scritta inviata all'altra Parte, impegnandosi a garantire l'adempimento delle attività già programmate.

Roma, li. **01 AGO. 2011**

Per la Scuola Superiore dell'Amministrazione
dell'Interno

Il Direttore
(Prefetto Dott. Giulio Cazzella)



Per il Consiglio Nazionale dell'Ordine
degli Assistenti Sociali

Il Presidente
(D.ssa Elida Samory)

